

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	321
Data del provvedimento	27-02-2019
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 50/2016 e s.m., per l'affidamento lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato. CUP: E38C15000090007 - CIG: 7338269326. - Scorrimento graduatoria -.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRAGANTI MASSIMO a.i.
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	CARLINI ESTERINA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 759 del 29.05.2018 recante *“Proroga degli incarichi di direzione di Dipartimento, degli incarichi di direzione di Area e degli incarichi delle Strutture Complesse di cui all’Allegato “A” - della delibera del Direttore Generale n. 1965/2016”*;

Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla *“predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”*;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;

Ricordato:

1) che con deliberazione del Direttore Generale n. 1286 del 30.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, - è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l’ex Presidio Ospedaliero *“Misericordia e Dolce”* di Prato - CUP: E38C15000090007 - CIG: 7338269326, da svolgersi in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START);

- è stato stabilito che per poter partecipare alla gara gli operatori economici dovevano essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e, precisamente, nella categoria prevalente OS 23 - Demolizione di opere - classifica V, e nella categoria scorponabile OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale - classifica II.

- è stato inoltre previsto che il contratto sarebbe stato affidato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.;

2) che con determinazione dirigenziale n. 2556 del 22/12/2017, sono stati approvati: lo schema del bando di gara, lo schema del disciplinare di gara, gli allegati al disciplinare di gara e i modelli di dichiarazione da presentare a corredo dell’offerta;

Ricordato, inoltre, che con determinazione dirigenziale n. 1930 del 20.11.2018 è stata aggiudicata la gara, indetta con la delibera n. 1286/2017 avanti citata, ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, a favore del costituendo R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandatario - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante,

risultato primo nella classifica di gara, come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m., nominata con determina dirigenziale n. 606 del 26/03/2018;

Considerato:

- che con provvedimento n. 90 del 17.01.2019, immediatamente eseguibile, questa Azienda ha annullato l'aggiudicazione non efficace disposta con determina n. 1930 del 20.11.2018 nei confronti del costituendo R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandataria, - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.;
- che con lo stesso provvedimento sono stati disposti
 - a) l'incameramento della cauzione provvisoria ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 93, comma 6, del D.lgs. 50/2016,
 - b) la segnalazione all'ANAC, in qualità di Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
 - c) lo scorrimento della classifica di gara approvata con la determina dirigenziale nr. 1930 del 20.11.2018;
 - d) le verifiche dei requisiti generali e speciali, dichiarati in sede di gara dal secondo classificato: il costituendo raggruppamento DEL DEBBIO SPA di Lucca, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP di Pomarance (PI), mandante, - GRUPPO SEI SRL di Camaiore (LU), mandante;

Vista la nota Prot. P19/8551 del 22.01.2019 con la quale, in esecuzione del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione non efficace avanti indicato, e in ossequio a quanto stabilito dalla normativa avanti richiamata, è stato comunicato, tra l'altro, al secondo classificato lo scorrimento della classifica di gara;

Dato atto che il costituendo R.T.I. DEL DEBBIO SPA, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP, mandante, - GRUPPO SEI SRL, mandante, ha soddisfatto, in sede di presentazione dell'offerta, i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara nel modo seguente:

- DEL DEBBIO SPA, dichiarando di essere in possesso dell'attestato SOA nella categoria OS23 classifica III e di avvalersi, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016, dei requisiti posseduti dalla Società Cooperativa CICLAT VAL DI CECINA, in possesso dell'attestato SOA nella categoria OS 23, classifica IV;
- GRUPPO SEI SRL dichiarando di essere in possesso dell'attestato SOA nella categoria OS23, classifica IV;
- CICLAT VAL DI CECINA, dichiarando di essere in possesso dell'attestato SOA nella categoria OG 12, classifica III-bis e nella categoria OS 23, classifica IV,

come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio, acquisita tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START);

Considerato:

- che durante l'istruttoria condotta per la verifica dei requisiti dichiarati dal costituendo R.T.I. in sede di offerta, è risultato che l'ausiliaria (CICLAT VAL DI CECINA), non è più in possesso di un'attestazione SOA nella Categoria OS23, classifica IV, ma è in possesso di un'attestazione SOA, n. 12440/5/00, rilasciata, in data 26.07.2018, dalla Società di attestazione RIA SOA, nella categoria OS 23 classifica I, e nella categoria OG 12 classifica III-bis,
- che la classifica ora posseduta dall'ausiliaria nella categoria OS23 non consente alla mandataria DEL DEBBIO SPA di soddisfare il requisito di selezione previsto nel bando di gara nella categoria prevalente dell'appalto;

Vista la nota datata 29.01.2019, acquisita al Protocollo generale di questa Azienda in data 30.01.2019 al numero 11993, con la quale la Società DEL DEBBIO ha comunicato che, in sede di rinnovo

dell'attestato SOA, la Società cooperativa CICLAT VAL DI CECINA ha *“maturato un'attestazione inferiore a quella inizialmente posseduta”* e che, pertanto, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m. era necessario sostituire l'ausiliaria *“in precedenza indicata con una o più ausiliarie in possesso dei requisiti”*;

Richiamato il comma 1, dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che *“L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, un'attestazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (...). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente (...).”*

Richiamato inoltre il comma 3 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce:

- che *“la stazione appaltante verifica conformemente agli artt. 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80”*;
- che se dalla verifica dovesse emergere che detti soggetti non soddisfino un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistano motivi obbligatori di esclusione, la stazione appaltante è tenuta ad imporre all'operatore economico di sostituirli;

Considerato che con decisione n. 2527/2018 il Consiglio di Stato - Sezione V - ha precisato come l'art. 89, comma 3, soprarichiamato costituisca *“una novità del nuovo codice degli appalti (...) e consenta (anzi imponga) la sostituzione dell'ausiliario (...) anche nella fase precedente l'esecuzione del contratto (per questo è definito istituto innovativo Cons. Stato III 5359/2015)”*;

Vista la nota datata 06.02.2019, acquisita al Protocollo generale di questa Azienda in data 07.02.2019 al numero 15634, con la quale la Società DEL DEBBIO SPA, ha comunicato la sostituzione dell'ausiliaria indicata in sede di gara con l'Impresa BARONCI SALVATORE, impresa individuale, di Terni, in possesso di un'attestazione SOA, in corso di validità, nella Categoria OS 23, classifica IV, e ha inviato le dichiarazioni di rito attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. della nuova ausiliaria, il contratto di avvalimento e la *“SCHEDE AVVALIMENTO art. 89”* con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente;

Dato atto:

- che la documentazione avanti indicata è risultata regolare e conforme a quanto stabilito nel disciplinare di gara;
- che si è proceduto d'Ufficio alla verifica delle autocertificazioni presentate dall'ausiliaria acquisendo, ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016 s.m., il Certificato del Casellario Giudiziale del Titolare, nonché Direttore tecnico, dell'Impresa BARONCI SALVATORE;
- che dall'istruttoria condotta risulta che il Titolare dell'Impresa ha omesso di dichiarare una condanna penale definitiva, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio della struttura proponente il presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 80, comma 5, lett. f-bis, del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede quale causa di esclusione dalla gara l'ipotesi in cui *“l'operatore economico (...) presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”*;
- l'art. 89, comma 1, dello stesso decreto che, dopo aver stabilito che l'operatore economico avvalentesi della capacità di altri soggetti, è tenuto ad allegare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, afferma che *“nel caso di dichiarazioni mendaci (...) la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia”*;

Visto inoltre il disciplinare di gara che al paragrafo 10. – **Conclusione dell'aggiudicazione, rimborso spese di pubblicità e stipula contratto** -, punto sub 10.7, precisa, *“qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della normativa vigente (...), non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, la Stazione appaltante procede: all'esclusione dei soggetti dalla procedura (...). Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato (...) scorrendo la graduatoria”*, e stabilisce di procedere alle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara dal terzo classificato;

Visto il parere legale in merito ai fatti rilevati, acquisito agli atti d'Ufficio in data 22.02.2019;

Ritenuto che ricorrono, nel caso di specie, le circostanze previste dagli artt. 80, comma 5, lett. f-bis e 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016, s.m.;

Dato atto:

- che non è possibile procedere all'aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. DEL DEBBIO SPA, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP, mandante, - GRUPPO SEI SRL, mandante, per fatto dell'operatore economico;
- che le conseguenze sono la segnalazione all'ANAC, in qualità di Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, e all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

Ritenuto, inoltre, di procedere allo scorrimento della classifica di gara e alle verifiche dei requisiti generali e speciali, dichiarati in sede di gara dal terzo classificato: il costituendo raggruppamento RAD SERVICE SRL di Gubbio (PG), mandataria, COSMO AMBIENTE SRL di Noale (VE), mandante, COSMOSCAVI SRL di Noale, (VE) mandante;

Dato atto che la presente determina non comporta spesa;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di concludere la procedura di affidamento dei lavori;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura della dottoressa Esterina Carlini, Coll.re Amm.vo Prof.le Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di escludere dalla gara per l'affidamento dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato il costituendo raggruppamento DEL DEBBIO SPA di Lucca, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP di Pomarance (PI), mandante, - GRUPPO SEI SRL di Camaiore (LU), mandante), ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis e dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016, s.m.;

- 2) di disporre la segnalazione all'ANAC, in qualità di Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- 3) di procedere allo scorrimento della classifica di gara approvata con la determina dirigenziale n. 1930 del 20.11.2018 e alle verifiche dei requisiti generali e speciali, dichiarati in sede di gara dal terzo classificato: il costituendo raggruppamento RAD SERVICE SRL di Gubbio (PG), mandataria, COSMO AMBIENTE SRL, di Noale (VE), mandante, COSMOSCAVI SRL, di Noale, (VE) mandante;
- 4) di dare atto che la presente determina non comporta spesa;
- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di concludere quanto prima la procedura di affidamento dei lavori;
- 6) di notificare il presente atto al costituendo R.T.I. DEL DEBBIO SPA, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP, mandante, - GRUPPO SEI SRL, mandante, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.;
- 7) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204, del D.lgs. 50/2016, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente atto;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

IL DIRETTORE
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dott. Massimo Martellini